



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

A tutti i clienti
in indirizzo



[CIRCOLARE MENSILE]

[GENNAIO 2011]

NUOVI VINCOLI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI (D.L. n. 78/2010, art. 31)



A decorrere dal **1° Gennaio 2011** sono entrate in vigore nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha vietato **la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.**

In pratica, finalità della disposizione è quella di evitare che i contribuenti compensino crediti erariali (IVA, IRPEF, IRES ecc..), nel modello F24, qualora siano debitori verso l'erario di importi iscritti a ruolo, in relazione a imposte erariali.

Il suddetto limite di 1.500 euro deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per 1.000 euro a titolo di IRPEF e di un'altra per 900 euro a titolo di IVA).

In buona sostanza **l'utilizzo in compensazione dei crediti erariali risulta inibito solo fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui è scaduto il pagamento.** Di conseguenza:

- qualora i crediti erariali superino l'importo dei debiti iscritti a ruolo e non pagati, **la compensazione deve ritenersi ammessa in relazione agli importi eccedenti**, ad esempio: credito IRPEF 10.000 euro, debito IVA iscritto a ruolo e non pagato per 6.000 euro, in tal caso sarà possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF per 4.000 euro;
- **non sussiste alcun divieto alla compensazione** in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di **importo pari o inferiore a 1.500 euro**;
- ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere **decorso il termine di 60 giorni dalla notifica**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

della cartella di pagamento. Qualora sia intervenuta, invece, l'ipotesi di:

- sospensione della riscossione:
- concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73,

non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.

In relazione agli importi a debito iscritti a ruolo, si noti che **per "accessori" delle imposte erariali** si intendono:

- gli interessi,
- e le sanzioni.

E' infine da chiarire se nel novero degli oneri "accessori" rientrano anche quegli importi che non sono originariamente compresi nel ruolo, quali ad esempio gli aggi della riscossione e le spese di notifica della cartella.

La disposizione in esame è circoscritta ai **crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali** (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.). Unico dubbio è rappresentato dall'IRAP, infatti ad oggi non è chiaro se, ai fini che qui interessano, questa imposta ha natura erariale (come più volte ribadito in passato dalla Corte Costituzionale, a partire dalla sentenza 296/2003), ovvero costituisce tributo proprio delle regioni e quindi esce dalla sfera di competenza dello stato quale tributo erariale.

Alla luce di quanto sopra sono, pertanto, **escluse** dall'ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:

- i tributi locali (es. **ICI**);
- i contributi previdenziali (es. **INPS** dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi **INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le **sanzioni amministrative** riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).

In caso di inosservanza del divieto, sarà applicata una **sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato**, calcolata sull'intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Al fine di bilanciare il divieto finora esaminato, è stata prevista la possibilità di pagare, anche parzialmente, somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, demandando le relative modalità operative, ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere emanato



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, (D.L. 78/2010, ossia il 31.05.2010) e quindi entro il 27.11.2010, ma che ad oggi non risulta ancora essere stato emanato.

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA SUPERIORI A 3.000 EURO (Art. 21, D.L. n. 78/2010 - conv. con modif. L. n. 122/10 – Provvedimento Agenzia Entrate del 22/12/2010)



Il D.L. n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di **comunicare telematicamente tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro.**

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come successivamente individuate.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono:

- **le cessioni di beni,**
- **e le prestazioni di servizi**

rese e ricevute, dai soggetti passivi IVA, di importo pari o superiore a **3.000 euro al netto dell'imposta.**

Per le **operazioni IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (documentate quindi da scontrini o ricevute fiscali)**, il predetto limite è elevato a **3.600 euro al lordo dell'imposta** sul valore aggiunto applicata.

Ai fini di verificare il limite al raggiungimento del quale scatta l'obbligo di effettuare la comunicazione, occorre considerare che in caso di contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Inoltre, qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Casi particolari

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

- a) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, **si è estinto**: il **subentrante** deve trasmettere la **comunicazione contenente anche i dati** delle operazioni effettuate dal **soggetto estinto**;
- b) soggetto che, per effetto dell'operazione straordinaria, **non si è estinto**: la comunicazione deve essere **presentata dallo stesso**.

Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. **8, comma 1, lettere a) e b)** del D.P.R. n. 633/72;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti **black list**;
- operazioni che hanno **costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/73 (si pensi ad esempio a quelle di amministratori di condominio e istituti finanziari).

Termini di invio della comunicazione telematica

I soggetti passivi IVA tenuti all'adempimento in esame **effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento**, mediante utilizzo del servizio telematico Entratel o Internet (*Fisconline*) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni.

Si evidenzia che è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione l'Agenzia delle Entrate ha disposto una disciplina transitoria, per effetto della quale, **per il periodo d'imposta 2010**:

- la **comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione** (non vanno pertanto comunicate le operazioni documentate da scontrino e/o ricevuta fiscale);
- l'importo di **3.000 è stato elevato a 25.000 euro (al netto dell'IVA)**;
- **l'invio telematico della comunicazione può essere effettuato fino al 31 ottobre 2011**.

Limitatamente alle sole operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali **non ricorre l'obbligo di emissione della fattura, sono altresì escluse** dalla comunicazione le **operazioni effettuate fino al**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

30 aprile 2011.

Riepilogando:

	DISCIPLINA TRANSITORIA	DISCIPLINA ORDINARIA
	per il 2010	Dal 2011
operazioni con OBBLIGO di FATTURA	comunicazione per operazioni di importo superiore a 25.000 euro (al netto di IVA) TERMINI: ENTRO IL 31/10/2011	comunicazione per operazioni di importo superiore a 3.000 euro (al netto di IVA) TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012
operazioni SENZA obbligo di FATTURA	nessun adempimento	nessun adempimento per operazioni effettuate fino al 30/4/2011 comunicazione per operazioni effettuate dal 1/5/2011 di importo superiore a 3.600 euro (al lordo dell'IVA) TERMINI: ENTRO IL 30/4/2012

Elementi da indicare nella comunicazione

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale i dati di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) e b), del DPR n.605/73 (se persona fisica il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale);
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l'obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

Per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione dovranno essere indicati i dati identificativi del committente o del commissionario ed i corrispettivi saranno comprensivi dell'Iva.

PER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E' NECESSARIA UNA



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

APPOSITA COMUNICAZIONE

(Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/12/2010 – protocollo 2010/188376 e 2010/188381)



Con i due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre scorso, è stata data concreta attuazione all'**obbligo di dichiarazione di volontà**, previsto dal D.L. 78/2010, per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.

Pertanto, **chi inizia una professione, o un'attività di impresa**, nel territorio dello Stato, deve indicare nel modello di inizio attività ai fini Iva la volontà (anche se solo ipotetica) di porre in essere operazioni intracomunitarie. I contribuenti già titolari di partita Iva, invece, possono scegliere alternativamente di svolgere le operazioni in questione, oppure, di rinunciarvi presentando un'apposita istanza ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Questi ultimi adempimenti sono richiesti anche ai **soggetti non residenti** che devono, tuttavia, presentare le stesse istanze al Centro Operativo di Pescara.

Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia delle Entrate verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale l'ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego, diversamente, il contribuente sarà incluso nell'**elenco Vies** che consente l'esecuzione di operazioni intracomunitarie.

L'ambito applicativo del **nuovo obbligo** in commento riguarda **tutti coloro che intendono effettuare le operazioni intracomunitarie** di cui al titolo II, capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, ossia acquisti e cessioni intracomunitari di beni. Si evidenzia che dovrebbero rientrare tra le operazioni soggette al vincolo di autorizzazione anche le prestazioni di servizi intracomunitarie e più precisamente le prestazioni cosiddette «generiche» scambiate fra due soggetti passivi di stati membri diversi, anche se sul punto è auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Adempimenti a carico dei soggetti già titolari di Partita IVA

In linea generale, **i soggetti già in possesso della partita IVA sono "di diritto" iscritti nel suddetto archivio**. Il provvedimento 2010/188376 detta però le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.

Il passaggio al nuovo regime prevede infatti, una distinzione dei diversi casi a seconda del periodo



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

di presentazione della dichiarazione di inizio attività.

In sintesi:

SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ	I CONTRIBUENTI CHE:	EFFETTI
dal 31 maggio 2010 al 28 febbraio 2011	<ul style="list-style-type: none"> NON HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9); oppure	<p>ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE</p> <p>per effettuare operazioni intraUE (qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA all'Agenzia delle Entrate.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> HANNO dichiarato di effettuare operazioni intraUE nel modello di inizio attività (Mod.. AA7 / AA9); oppure	<p>RESTANO ISCRITTI nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE senza necessità di alcun adempimento</p>
prima del 31 maggio 2010	<ul style="list-style-type: none"> NON HANNO presentato i modelli Intra (cessioni di beni/servizi e acquisti di beni/servizi) nel 2009 e 2010; o che, pur avendoli presentati	<p>ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011 saranno ESCLUSI dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE</p> <p>per effettuare operazioni intraUE (qualora interessati) DOVRANNO PRESENTARE UN'APPOSITA ISTANZA all'Agenzia delle Entrate.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> HANNO presentato i modelli intra (beni/servizi) nel 2009 e 2010; e	<p>RESTANO ISCRITTI nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intraUE senza necessità di alcun adempimento</p>

Pertanto, qualora il contribuente abbia un trascorso che lo collochi nelle ipotesi di possibile esclusione ed in futuro fosse intenzionato ad effettuare operazioni intracomunitarie, **dovrà richiedere l'inclusione nell'archivio** informatico dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito UE, **mediante presentazione della relativa istanza** da presentare ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate, in caso contrario verrà escluso, entro il 28 febbraio 2011, con la conseguenza che da tale data non potrà effettuare operazioni intraUE.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Presentata l'istanza, se entro i 30 giorni successivi l'Agenzia non si esprime negativamente, emanando un provvedimento di diniego, dal giorno successivo (il 31° giorno dalla presentazione dell'istanza) il soggetto richiedente sarà inserito nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intraUE. Il contribuente, dalla stessa data, potrà constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio verificando nei sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVA attribuitogli accedendo al seguente sito: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>.

Si tenga da ultimo presente che contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà **sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie** anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie **sino al trentesimo giorno successivo** alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita IVA o dalla data di presentazione dell'istanza, con il conseguente effetto di non poter compiere alcuna operazione intraUE.

Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.

In merito alle modalità di presentazione ed al contenuto dell'istanza, i provvedimenti non dettano alcuna istruzione. E' pertanto da ritenere che sia possibile redigere l'istanza in parola in "forma libera", fornendo gli stessi dati identificativi previsti nel frontespizio della dichiarazione di inizio attività.

LA FINANZIARIA 2011 o meglio "LEGGE DI STABILITÀ"

(Legge 13.12.2010, n. 220, pubblicata sul S.O. n. 281 alla G.U. 21.12.2010, n. 297)

Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale.

ACCERTAMENTO E AUMENTO SANZIONI RIDOTTE (commi da 17 a 22)

Al fine di migliorare le attività di controllo fiscale, la legge di stabilità 2011 ha previsto che:

- il controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973, dovrà essere effettuato dagli Uffici **tenendo conto anche di specifiche analisi del rischio di evasione;**
- l'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 è ammesso anche sulla base di dati e informazioni acquisiti con gli inviti a comparire, le richieste di esibizione di documenti e le



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

richieste di compilazione di questionari;

- le **sanzioni ridotte** dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del **contenzioso e del ravvedimento operoso vengano aumentate a decorrere dal 1° febbraio 2011.**

In particolare, per quanto riguarda la decorrenza delle nuove misure ridotte, è necessario differenziare a seconda del tipo di istituto, come di seguito evidenziato:

Conciliazione giudiziale	fa riferimento	ai ricorsi presentati	a decorrere dall'1.2.2011
Ravvedimento operoso		alle violazioni commesse	
Definizione agevolata delle sanzioni		agli atti emessi	
Altri atti deflativi		agli atti definibili emessi	

Di conseguenza, le nuove misure delle sanzioni ridotte "a favore" del contribuente sono di seguito individuate:

ISTITUTO DEFLATIVO	VECCHIA SANZIONE RIDOTTA	NUOVA SANZIONE RIDOTTA	DECORRENZA NUOVA SANZIONE RIDOTTA
Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc	1/8 del minimo	1/6 del minimo	atti definibili emessi dal 1/2/2011
Accertamento con adesione	1/4 del minimo	1/3 del minimo	atti definibili emessi dal 1/2/2011
Acquiescenza e accertamento	1/4 dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	atti definibili emessi dal 1/2/2011
Definizione agevolata delle sanzioni			atti emessi dal 1/2/2011
Acquiescenza e accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile	1/8 dell'irrogato	1/6 dell'irrogato	atti definibili emessi dal 1/2/2011
Conciliazione giudiziale	1/3 delle sanzioni dovute	40% delle sanzioni dovute	Ricorsi presentati dal 1/2/2011
Ravvedimento operoso breve	1/12 del minimo	1/10 del minimo	Violazioni commesse dal 1/2/2011
Ravvedimento operoso lungo	1/10 del minimo	1/8 del minimo	

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25)

Viene concesso un credito d'imposta a favore delle **imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca**. Il credito d'imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la cui misura è rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

pubblici di ricerca. Il credito d'imposta, da indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/97.

L'individuazione degli investimenti agevolati, dei soggetti beneficiari nonché della misura e della modalità di fruizione di tale credito è demandata ad un apposito Decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico.

ABOLIZIONE AUMENTO CONTRIBUTIVO 0,09% (comma 39)

È abrogato il comma 10 dell'art. 1, della Finanziaria 2008, che prevedeva l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

AGEVOLAZIONE PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA (comma 41)

Il regime agevolativo per la piccola proprietà contadina, che prevede, fino a 31.12.2010, l'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1% è stata prorogata "a regime", di conseguenza il regime agevolato sarà operativo senza alcuna scadenza.

AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI (comma 42)

La Finanziaria 2008 aveva previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per le operazioni di aggregazioni tra professionisti effettuate nel periodo compreso tra l'1.1.2008 ed il 31.12.2010. L'attuazione di tale disposizione era subordinata ad un'autorizzazione della Commissione UE non ancora ottenuta, di conseguenza, la Finanziaria 2011 è intervenuta prevedendo che il credito d'imposta in esame riguarda solo le operazioni effettuate nel 2008 e nel 2009 e non anche quelle del 2010.

DETAZZAZIONE "PREMI DI PRODUTTIVITÀ" (comma 47)

È prorogata per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011 la detassazione dei c.d. "premi di produttività. In base alla disposizione agevolativa:

- le somme erogate al dipendente a titolo di "**premi di produttività**" sono soggette ad una **imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle addizionali regionali e comunali;
- il beneficio fiscale trova applicazione entro il **limite complessivo di 6.000 euro lordi** e a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un **reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro**.

Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 è altresì previsto lo sgravio dei contributi



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse disponibili.

DETRAZIONE 55% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (comma 48)

L'attesa **proroga per la detrazione del 55%** prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, co. da 344 a 349 della Finanziaria 2007, **è stata confermata fino al 31 dicembre 2011.**

La detrazione spettante però potrà essere fruita in **10 rate annuali** di pari importo, **anziché** nelle precedenti **5 rate.**

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni secondo le quali:

- **non è necessario disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica** per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari nonchè in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;
- in presenza di interventi che proseguono per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (comma 54)

È prorogata anche per il 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dalla Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si ricorda che la detrazione opera:

- per i familiari "a carico";
- qualora il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale;
- a condizione che il richiedente attesti il sussistere delle condizioni per beneficiare delle detrazioni in esame con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegando la documentazione del Paese d'origine tradotta in italiano.

La detrazione per carichi di famiglia relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012.

REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86)

Il regime di **imponibilità IVA** previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo effettuate da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, co. 1, Legge n. 457/78, entro 4 anni dalla costruzione/ristrutturazione, **viene prolungato di un ulteriore anno.**

Pertanto le suddette imprese di costruzione o ristrutturazione **beneficeranno di 5 anni dalla data**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

di ultimazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione per effettuare cessioni (di fabbricati abitativi) imponibili iva, in luogo del regime di esenzione.

REVERSE CHARGE SUI CELLULARI E COMPONENTI DI PERSONAL COMPUTER

(Agenzia delle Entrate, C.M. n. 59 del 23/12/10)



Al fine di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale, l'Italia è stata autorizzata a **rendere debitore dell'IVA il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la cessione di determinati prodotti**, (reverse charge o inversione contabile), in particolare:

- **telefoni cellulari**, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- **dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione** in prodotti destinati al consumatore finale.

In merito a quest'ultima previsione si evidenzia che il meccanismo del "reverse charge" trova applicazione **solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer** cui possono ricondursi i suddetti concetti di "dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".

L'Agenzia delle Entrate dispone che **l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile** alle fattispecie in esame, **trova applicazione, a decorrere dal 1° aprile 2011**, per **le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio**. Ne consegue che, il "reverse charge" per le fattispecie in esame **non sarà applicabile** nella fase del **commercio al dettaglio**. Di conseguenza imprese e professionisti che acquisteranno tali beni presso dettaglianti continueranno a vedersi addebitata l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture secondo le regole ordinarie.

Si evidenzia, infine, che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. contribuenti minimi.

NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1° GENNAIO 2011

(Ministero Economia e Finanze, Decreto del 7/12/10, G.U. n.292 del 15/12/10)

A decorrere dal 1° gennaio 2011 **la misura del tasso legale di interesse è aumentata dall'1% all'1,5%.**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi

Dott. Paolo Bozzo

Dott. Michele Moggia

Dott. Giovanni Bozzo

Tale incremento interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazione ai quali non si applichi la disciplina prevista per gli interessi di mora. Inoltre la modifica del tasso comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso, con particolare attenzione al periodo a cavallo del 2010 e 2011: in tal caso sarà necessario conteggiare gli interessi all'1% fino al 31/12/2010 e all'1,5% dall'1/1/2011;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'usufrutto e delle rendite;
- una differente misura di applicazione della presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo,;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di riscossione di debiti per tributi fiscali e locali, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2010

(Istat, Comunicato, 16/12/2010)

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2010, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 137,9. La **variazione** dell'indice, **rispetto** a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+1,7%**.

TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Riepiloghiamo i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell'IVA:

PERIODO D'IMPOSTA	ANNO INVIO DICHIARAZIONE	TERMINE DI DECADENZA CON DICHIARAZIONE PRESENTATA		TERMINE DI DECADENZA CON DICHIARAZIONE OMESSA	
		2007 *	2009 **	2008 *	2010 **
2002	2003				
2003	2004		2008		2009
2004	2005		2009		2010
2005	2006		2010		2011
2006	2007		2011		2012
2007	2008		2012		2013
2008	2009		2013		2014
2009	2010		2014		2015
* con adesione alle sanatorie fiscali, legge 289/2002					
** senza adesione alle sanatorie fiscali					



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it

www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

Ricordiamo che i termini sopra indicati risultano raddoppiati, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).

INARCASSA: CONTRIBUTO INTEGRATIVO DAL 2% AL 4%

A partire dal **1° gennaio 2011**, per gli iscritti agli Albi degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria, **l'aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.**

Il contributo integrativo dovuto a Inarcassa – regolamentato dallo Statuto dell'Associazione che all'art. 23 ne stabilisce l'entità - è calcolato in misura percentuale sul volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA per l'anno di riferimento ed è ripetibile nei confronti del committente.

Dal 1° gennaio 2011 su tutte le fatture emesse per prestazioni di natura professionale dovrà essere applicata la maggiorazione del 4% a titolo di contributo integrativo.

L'aumento dell'aliquota dal 2% al 4%, che entra in vigore con il nuovo anno, è una delle modifiche statutarie introdotte dalla riforma previdenziale di Inarcassa, varata con decreto interministeriale dello scorso 5 marzo, per assicurare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico dell'Associazione e l'adeguatezza dei livelli pensionistici.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Documento chiuso in redazione in data 13/01/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.